



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di 10 buoni fruttiferi postali di £ 1.000.000, emessi il 03/09/1986 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i suddetti titoli in diverse date e che, tuttavia, l'intermediario non liquidava correttamente l'importo dovuto.

Evidenzia infatti che nelle timbrature apposte manca un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno.

Osserva come i titoli in questione siano stati emessi dopo i DM del 13/6/86 e richiama l'orientamento della giurisprudenza e dell'Arbitro sulla tutela del legittimo affidamento in capo al sottoscrittore. Ritiene pertanto che l'intermediario sia *"tenuto ad applicare le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di Bollo"*.

Chiede pertanto:

- "1) accertare che i dieci buoni fruttiferi postali di cui in narrativa sono stati emessi successivamente al d.m. del 13.06.1986;*
- 2) accertare la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore dei buoni e quello previsto dal d.m. del 13.06.1986;*
- 3) accertare che al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi e, nello specifico, dal 21° al 30° anno deve essere*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("l. 258.150 per ogni successivo bimestre..."), e per l'effetto, in applicazione dei suddetti criteri;

4) disporre a favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di € 41.157,40 s & o (...) ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

In ogni caso:

6) disporre a favore del ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di € 250,00;

7) disporre a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di € 20,00".

L'intermediario rappresenta di aver agito con diligenza, non determinando nel cliente alcun incolpevole affidamento, tenuto conto della disciplina del "risparmio postale" e dalla recente posizione delle Sezioni Unite (sent. n. 3963/19) e della giurisprudenza di merito.

Dopo aver riportato alcuni stralci del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, fa presente che per tale tipologia di buono il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Per l'emissione dei BFP oggetto di ricorso riferisce di aver utilizzato moduli della precedente serie "P", recanti sul fronte un timbro con la serie, senza possibilità di equivoco da parte del risparmiatore, e sul retro un timbro con i nuovi tassi, ove è ribadita l'appartenenza alla serie Q. Precisa che il DM prevedeva l'apposizione di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (ossia, per il buono in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro e non al 15% come previsto per la serie P non più in emissione).

Ribadisce, richiamando la sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, che il sottoscrittore dei buoni conosceva tutti i tassi di rendimento applicabili all'intera durata trentennale dei titoli o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza, tanto più che si trattava di condizioni emanate prima dell'emissione dei BFP.

Fa presente che il Collegio di Coordinamento con pronunce nn. 5673/13 e 5676/13 ha deciso su fattispecie del tutto diversa da quella in esame. Ritiene parimenti non conferente il richiamo alla sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché riferita ad un'ipotesi che non si verifica nel caso di specie.

Richiamandosi alla sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, afferma la correttezza del proprio operato, sottolineando come non possa prevalere la scrittura sul buono, laddove essa sia superata dal timbro apposto, e ciò in quanto è stato così disposto dal DM.

Sul punto richiama numerose pronunce della giurisprudenza nonché alcune decisioni dell'Arbitro. Richiama inoltre la nota del MEF del 15/02/18 con la quale è stato ritenuto legittimo il contegno tenuto dall'intermediario.

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ritiene che l'interpretazione data dall'intermediario del DM 13.06.1986 contrasti con i principi del legittimo affidamento e della trasparenza. Osserva, inoltre, che i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, confermati con sentenza n. 3963/19, sebbene riferiti a una diversa fattispecie di BFP, si attagliano perfettamente alla fattispecie oggetto del presente ricorso.

Ribadisce che l'unico riferimento ai rendimenti degli ultimi 10 anni è quello contenuto nella tabella originaria, sulla quale si è formato il consenso del risparmiatore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Né ritiene condivisibili le argomentazioni di controparte, secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto informarsi sulla misura effettiva dei tassi, con una *“ingiustificabile inversione dei ruoli: dunque non sarebbe l’intermediario a dover utilizzare la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c. nel momento in cui propone al pubblico le condizioni economiche cui saranno liquidati i buoni fruttiferi, bensì il risparmiatore a dover ricercare altrove i tassi applicabili”*.

Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di sei buoni intestati alla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alle serie "Q/P".

In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei sei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

L'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.

Viceversa va respinta la richiesta di refusione delle spese legali, stante l'assenza di qualsivoglia documentazione che ne comprovi il pagamento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 8822 del 14 maggio 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI